

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

NUM. 276

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
IN ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	33
id. a domicilio e in tutte le Piazze	10	18	35
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	21	41	82
Turchia, Egitto, Romaniaa e Stati Uniti	22	41	80
Repubbliche Argentina e Uruguay	23	43	83

Le associazioni decorano dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e rimborso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione o dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annuari propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 6, 25; per gli altri annuari L. 3, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e un'ora di esse ha luogo il computo delle linee, e spazi di linea. — Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale o' tenuti delle leggi civili e commerciali devono essere scritti in carta da bollo da lire una — Art. 19, N. 14, legge sulla legge di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Riforma R.). — Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta in carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'insertione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi ESCLUSIVAMENTE all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, la proporzione — nel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA, centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTÈ UFFICIALE.

Senato del Regno: *Notificazioni* — Ministero dell'Interno: *Notificazioni* — Leggi e decreti; Relazione e R. decreto n. 6485 (Serie 3^a), per la prelevazione della somma di L. 6500 dal fondo di riserva dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-90, da inserirsi ad un nuovo capitolo col N. 131 bis dello stato di previsione medesimo — R. decreto numero 6486 (Serie 3^a), che concede ai militari del corpo RR. equipaggi appartenenti alla categoria musicanti e trombettieri l'aumento di paga di L. 240 annuo stabilito dal R. decreto 15 dicembre 1887, N. 5133 — RR. decreti numeri 6487 e 6488 (Serie 3^a), con cui i comuni di Belvedere Spinello e Camerata Picena sono staccati dalle rispettive sezioni elettorali di Rocca di Neto e Falconara marittima, e sono invece costituiti in Sezione autonoma e Belvedere Spinello del primo Collegio di Catanzaro, Falconara marittima del Collegio di Ancona — R. decreto numero MMMDXXII (Serie 3^a, parte supplementare), che autorizza il parroco di Calliano (Alessandria) ad accettare il lascito disposto dal sig. Francesco Basso a beneficio dei suoi comparrucchiani e ad amministrare il lascito stesso sotto la sorveglianza del Consiglio comunale — R. decreto numero MMMDXXIII (Serie 3^a, parte supplementare), che erige in Corpo morale la Biblioteca Fardelliana di Trapani, ed approva l'annesso statuto organico per la sua amministrazione — R. decreto numero MMMDXXIV (Serie 3^a, parte supplementare), che autorizza il comune di Parma ad accettare, erigendolo in Corpo morale, l'eredità lasciata dal signor Francesco Bottini allo scopo di mantenere un laureando nativo di Parma in qualche centro d'istruzione e di perfezionamento — R. decreto numero MMMDXXV (Serie 3^a, parte supplementare), che approva l'annesso statuto organico della fondazione Vandone di Vigevano, ed abroga i RR. decreti 26 luglio 1886, N. 1739 e 9 luglio 1873, N. 20633 — R. decreto numero MMMDXXVI (Serie 3^a, parte supplementare), che scioglie il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pergola e ne affida l'amministrazione ad un R. commissario — Decreti ministeriali che estendono ai comuni di Nari (Sirgenti) e Varapodio (Reggio Calabria) le disposizioni legislative per impedire la diffusione della fillossera — Ministero della Guerra: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Passaggio alla militia mobile dei militari della classe 1880 — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e del genio degli uomini della classe 1863 di cavalleria — Equipaggiamenti — Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quarrieri generali e cavalletto di sostegno (con tavola di disegno) — Comunicato — Decisioni di massima — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Atto di trasferimento di privativa industriale — Direzione Generale del Debito Pubblico: Retifiche d'intestazioni — Concorsi — Bollettino meteorico.

PARTÈ NON UFFICIALE.

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTÈ UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Gli onorevoli signori Senatori sono pregati d'intervenire sabato 23 di questo mese, alle ore 3 pom., nella sala delle Conferenze del Senato per la nomina delle Deputazioni incaricate di ricovero lunedì 25 le LL. MM. ed i RR. Principi in occasione della solenne apertura del Parlamento.

Il Vicepresidente: M. TABARRINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

La seduta Reale per l'inaugurazione della quarta Sessione della XVI Legislatura del Parlamento avrà luogo il 25 corrente, alle ore 11 ant. nella grand'aula del palazzo di Montecitorio.

Si notifica agli onorevoli signori Senatori e Deputati che dagli Uffici di Questura del Senato e della Camera dei Deputati saranno loro distribuiti, secondo il consueto, i biglietti d'ingresso nell'aula del palazzo di Montecitorio, nella quale sarà inaugurata da S. M. il Re la quarta Sessione della XVI Legislatura.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. nell'udienza del 28 ottobre 1889 sulla prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute della somma di lire 6,500, da inserirsi nello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per 1888-90 ad un nuovo capitolo col numero 131 bis. « Compenso di lavori straordinari eseguiti per la rinnovazione dei conti correnti delle spese fisse presso le Intendenze di finanza. »

SIRE,

Esauriti presso le Intendenze di finanza i vecchi registri dei conti correnti delle spese fisse fu necessario provvedere senza indugio alla rinnovazione dei medesimi, mediante trascrizione delle molte partite ancora in vigore sui nuovi modelli stabiliti in seguito alle prescrizioni del Regolamento di contabilità generale 4 maggio 1885.

Trattandosi di un lavoro considerevole ed urgente si ritenne opportuno disporre, che volesse eseguito anche in via straordinaria.

Devesi ora procedere al pagamento dei compensi, liquidati nella somma di lire 6,500, a favore dei funzionari, cui il lavoro stesso fu affidato; mentre non esiste nello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio in corso alcun fondo al riguardo,

Il Numero 6888 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Camerata Picena per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Falconara Marittima e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni del Collegio elettorale approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Camerata Picena dista 8 chilometri dal comune di Falconara Marittima e che le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale;

Ritenuto che il comune di Camerata Picena ha 92 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Camerata Picena è separato dalla Sezione elettorale di Falconara Marittima ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 18 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPL

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 6888 (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del 2 agosto 1886, col quale il sig. Francesco Bezzo lascia al parroco di Calliano, provincia di Alessandria, i suoi libri e lire mille, per la istituzione di una piccola libreria a vantaggio dei suoi comparrocchiani;

Veduta l'istanza a Noi rivolta dal detto parroco onde essere autorizzato ad accettare il lascito del sig. Bezzo, ed ottenere l'erezione del lascito stesso in ente morale e l'approvazione d'un progetto di Statuto da lui compilato;

Veduta la legge 5 giugno 1850 sulla capacità giuridica dei Corpi morali;

Considerando che la poca entità del lascito impedisce di erigerlo in persona giuridica, non essendo esso sufficiente a dare esistenza sicura e perenne ad una biblioteca o a provvedere al servizio della medesima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il parroco di Calliano, provincia d'Alessandria, quale rappresentante la parrocchia alla quale è preposto, è autorizzato ad accettare il lascito disposto dal sig. Francesco Bezzo a beneficio de' suoi comparrocchiani e ad amministrare il lascito stesso sotto la sorveglianza del Consiglio comunale, a' sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 6888 (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 30 marzo 1889, colla quale la Deputazione amministratrice della Biblioteca Fardelliana di Trapani chiede che questa sia eretta in Corpo morale ed autorizzata ad accettare il lascito fattole dal cav. Giovanni Battista Fardella di Torreata, pronipote del tenente generale Fardella, fondatore della Biblioteca stessa;

Veduto il testamento segreto del 21 marzo 1881, nel quale è contenuto il detto lascito;

Veduto lo schema di statuto per l'amministrazione del nuovo Ente, compilato dalla Deputazione predetta ed approvato dal Consiglio comunale di Trapani e da quello della provincia;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1:

La Biblioteca Fardelliana di Trapani è eretta in Corpo morale ed autorizzata ad accettare il lascito in suo favore disposto dal cav. Giovanni Battista Fardella di Torreata, con testamento del 21 marzo 1881.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico per l'amministrazione di detta Biblioteca annesso al presente decreto e firmato

d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO ORGANICO della Biblioteca Fardelliana.

CAPITOLO I.

Rappresentanza ed amministrazione.

Art. 1.

Il governo, l'amministrazione, la disciplina interna della Biblioteca sono affidati ad una Deputazione composta di quattro membri, oltre il sindaco *pro-tempore*, presidente, che saranno nominati nel mese di dicembre d'ogni anno, due dalla Giunta provinciale amministrativa e due dalla Giunta comunale.

I deputati durano in carica due anni e potranno essere rieletti.

Si rinnovano in ogni anno per metà, e il primo anno deciderà la sorte per coloro che devono essere sostituiti.

Art. 2.

Comporranno la Deputazione:

- Il sindaco, presidente;
- un vice presidente;
- due deputati al reggimento interno;
- un deputato, cassiere.

Le cariche suddette saranno conferite, dall' Deputazione a maggioranza assoluta di voti nella prima riunione.

Art. 3.

I fondi che costituiscono il patrimonio della Biblioteca sono:

1° dalla provincia per annua dotazione in	L. 3500,20
2° dal municipio per la medesima dotazione in	> 2705,50
3° dal legato Fardella in ogni anno, in	> 633,27

Totale L. 6838,97

Art. 4.

La Deputazione è responsabile dell'amministrazione:

a) redigerà in ogni anno il bilancio preventivo e manderà il conto consuntivo per essere approvato dal Prefetto in Consiglio di Prefettura;

b) provvederà inoltre al buon andamento dell'Istituto con regolamento speciale.

Art. 5.

Il presidente rappresenta la Deputazione in giudizio.

I deputati al reggimento interno, alterandosi, cureranno il buon andamento della Biblioteca, avranno la sorveglianza sugli impiegati, proporranno l'orario e tutto ciò che crederanno necessario per il miglioramento dell'Istituto.

Il deputato cassiere riscuoterà le rendite di qualunque natura, pagherà i mandati a firma del presidente o del deputato di turno al reggimento interno.

CAPITOLO II.

Impiegati e nomina degli stessi

Art. 6.

La biblioteca avrà i seguenti impiegati:

- 1 bibliotecario che ne sarà il capo collo stipendio di lire 1800;
- 1 vice bibliotecario collo stipendio di lire 1275;
- 1 distributore custode collo stipendio di lire 800.

Art. 7.

Il posto di bibliotecario in caso di vacanza sarà provveduto a concorso.

Il concorso sarà per titoli e per esperimento.

Potrà esservi ammesso chiunque abbia almeno l'età di trenta anni compiuti.

Il concorso verserà sulla lingua e letteratura greca, latina e italiana nonché sulla bibliografia.

Art. 8.

Il posto di vice-bibliotecario in caso di vacanza sarà provveduto a concorso.

Il concorso verserà sulla lingua italiana, francese ed inglese e sulla bibliografia.

Art. 9.

Il distributore custode sarà nominato dalla Deputazione, dovrà essere persona proba e onesta e saper leggere e scrivere correttamente.

Art. 10.

Gli impiegati suddetti non potranno esercitare altro ufficio.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Dopo l'approvazione del presente statuto, concordando speciali considerazioni, è data facoltà per una prima ed unica volta alla Commissione amministrativa istituita per l'art. 1 dello statuto, di completare il personale della biblioteca, facendo eccezione alle norme stabilite con gli art. 7 ed 8 dello statuto stesso.

Visto d'ordine di S. M.

P. BOSELLI.

Il Numero **MMMDXXIV** (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del 6 novembre 1885, col quale il signor Francesco Bottini istituisce erede una opera di beneficenza allo scopo di mantenere un laureando nativo di Parma, in qualche centro d'istruzione e di perfezionamento;

Veduta l'istanza presentata il 26 ottobre 1888 dal signor sindaco di Parma, in base all'art. 84 della legge comunale e provinciale allora vigente, per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità del signor Francesco Bottini e l'erezione di questa in Ente morale;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il Regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Parma è autorizzato ad accettare l'eredità del signor Francesco Bottini colle condizioni e collo scopo indicato nel testamento.

L'eredità stessa è eretta in Ente morale da amministrarsi dal comune prefetto mediante uno statuto, che sarà da noi approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.